DELIBERAZIONE N. 57

CONSIGLIO N. 6 DI DATA 04.07.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA AREA SCIENCE PARK E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI – DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PREVISTO DAL PROGRAMMA DI RICERCA REFIBER. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro		X
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. h), dello Statuto, in base al quale Area Science Park "contribuisce allo sviluppo del sistema dell'innovazione anche in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici e privati, in particolare del mondo imprenditoriale";

RICHIAMATO il Piano Triennale di Attività 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione di data 28 gennaio 2021, n. 1, con cui si prevedono, per le attività dell'*asset* denominato "Insediamenti Industriali Eco-innovativi" all'interno del Sistema ARGO, i seguenti obiettivi operativi:

- costruire un modello di intervento che permetta di valorizzare risorse e potenzialità dei territori in un'ottica di economia circolare, con particolare riguardo alla c.d. simbiosi industriale;
- definire una gamma integrata di strumenti che supportino l'attrazione, la selezione, l'orientamento di insediamenti industriali innovativi allo scopo di creare sistemi produttivi e filiere economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibili;

DATO ATTO che, nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, è stato avviato il Programma Refiber, come comunicato dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 10 giugno 2020, di cui al verbale di pari data;

ATTESO che il Programma Refiber:

- nasce dall'esigenza di dare una risposta concreta ai problemi socio-economici connessi alla dismissione (legale e non) di scafi di imbarcazioni in vetroresina per i quali non esiste ancora un modello strutturato di smaltimento e, di conseguenza, una raccolta organizzata per la corretta gestione delle imbarcazioni a fine servizio (ELB), con il proposito di trasformare tale problematica di emergenza ambientale in opportunità economica, anche valorizzando i flussi di materiali derivati tra cui la vetroresina che rappresenta la componente di struttura più importante (60% del peso) e di più difficile trattamento;
- consiste in uno studio di fattibilità per l'introduzione di un sistema inteso a colmare un'area di cosiddetto "fallimento di mercato" (ovvero dove appare necessario dispiegare un intervento pubblico a sostegno) attraverso la realizzazione di un nuovo schema nazionale per il recupero di materiali plastici fibro rinforzati, in un'ottica di economia circolare, secondo il modello EPR (*Extended Producer Reponsibility*) di cui all'art. 178 bis del D. Lgs n. 152/2006 (c.d. T.U. Ambientale);
- si articola nelle seguenti fasi:
 a. studio e predisposizione di un progetto di testo normativo e/o regolamentare da sottoporre agli Enti Competenti per l'introduzione in Italia della responsabilità estesa del produttore (EPR) anche nel settore della nautica per le imbarcazioni di nuova introduzione nel mercato italiano;

b. censimento dello *stock* storico delle imbarcazioni già giunte a fine servizio (abbandonate o comunque di fatto dismesse) al fine di avviarle al loro smaltimento ecosostenibile e in termini di economia circolare;
c. selezione e promozione di tecnologie, anche innovative, atte a realizzare il programma di cui sopra nell'ambito dei parametri di eco sostenibilità e di economia circolare;
d. definizione dei presupposti e stesura di un piano di fattibilità per la creazione di un "Sistema Refiber" quale sistema economico collettivo di enti e imprese a vario titolo interessati e coinvolti per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative oltre che per la gestione dell'intera filiera di raccolta, decostruzione, riciclo e smaltimento delle imbarcazioni a fine servizio;
e. creazione di una piattaforma informatica (sito *web*; banche dati, ecc.) per la gestione condivisa dell'intero Programma;

ATTESO che costituisce parte integrante del suddetto studio di fattibilità la definizione di un modello di calcolo delle quantità di vetroresina proveniente dagli scafi (di seguito per brevità denominata "VTR") da gestire e recuperare, la cui precisa calibratura non può prescindere dall'analisi dello stato di consistenza (in termini numerici, quantitativi, qualitativi e di vetustà) del parco imbarcazioni da diporto a oggi registrate presso gli organi nazionali competenti, ossia presso le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e le Motorizzazioni Civili;

DATO ATTO che nel quadro di una prima e circoscritta modellizzazione pilota nella regione Friuli Venezia Giulia, Area Science Park necessita di accedere ai dati tecnici contenuti nei Registri Imbarcazioni da Diporto, di cui agli artt. 15 e 17 del D.Lgs. n. 171/2005 (c.d. Codice della Nautica da Diporto), tenuti dalla Capitaneria di Porto di Trieste, dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro e relativi alle imbarcazioni in VTR, che possono (o potranno, quando giungeranno a fine servizio) essere destinate alla demolizione e allo smaltimento;

PRESO ATTO che la Direzione Marittima di Trieste e, prima ancora, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto che la sovraintende, riconoscendo nel programma REFIBER un alto valore strategico, hanno manifestato interesse e disponibilità a consentire l'ostensione dei suddetti dati, essendo lo smaltimento delle imbarcazioni da diporto a fine servizio soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima e materia rispetto alla quale l'adozione di un provvedimento normativo colmerebbe l'attuale vuoto, ovviando alle negative ripercussioni che ne derivano (abbandoni, affondamenti, ecc.);

CONSIDERATO che, in tale contesto, Area Science Park e la Direzione Marittima di Trieste hanno convenuto di sancire il raggiungimento di un'intesa e di promuovere un rapporto di collaborazione per la realizzazione dello studio di fattibilità attraverso la stipulazione di un accordo in applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di adottarlo;

RITENUTO di:

- dare mandato al Direttore Generale, dott.ssa Anna Sirica, di sottoscrivere il suddetto accordo, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di indicare quale referente dell'attuazione del suddetto accordo l'ing. Marcello Guaiana, tecnologo assegnato all'Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Area Science Park e il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Direzione Marittima di Trieste per la realizzazione dello studio di fattibilità previsto dal programma di ricerca REFIBER, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore Generale, dott.ssa Anna Sirica, di sottoscrivere il suddetto accordo, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di indicare quale referente dell'attuazione del suddetto accordo l'ing. Marcello Guaiana, tecnologo assegnato all'Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

TRA

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente autorizzata alla firma del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data _____, n._____

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI – DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE (di seguito per brevità denominata **"Direzione Marittima di Trieste"**), con sede legale a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 4, C.F. e P.IVA 80019410325, nella persona del Direttore Marittimo Contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale della Direzione Marittima

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- Area Science Park è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i

processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- in particolare, Area Science Park sviluppa programmi e progetti di innovazione di elevata valenza tecnologica e applicativa, favorendo l'integrazione della ricerca pubblica con quella privata, contribuisce allo sviluppo del sistema dell'innovazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici e privati e cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati dell'attività svolta dal proprio personale, dai soggetti operanti nel Parco scientifico tecnologico e dai propri partner pubblici o privati;
- Area Science Park è promotrice del programma di ricerca "REFIBER" finalizzato a sviluppare uno studio di fattibilità sull'introduzione di un sistema nazionale per la gestione delle imbarcazioni da diporto a fine vita, secondo il consolidato modello *Extended Producer Responsibility* (di seguito per brevità denominato "EPR"), di cui all'art. 178 bis del D. Lgs n. 152/2006 (c.d. T.U. Ambientale), nonché uno studio delle tecnologie di tale recupero, in un'ottica di economia circolare;
- costituisce parte integrante del suddetto studio di fattibilità la definizione di un modello di calcolo delle quantità di vetroresina proveniente dagli scafi (di seguito per brevità denominata "VTR") da gestire e recuperare, la cui precisa calibratura non può prescindere dall'analisi dello stato di consistenza (in termini numerici, quantitativi, qualitativi e di vetustà) del parco imbarcazioni da diporto a oggi registrate presso gli organi nazionali

competenti, ossia presso le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e le Motorizzazioni Civili;

- nel quadro di una prima e circoscritta modellizzazione pilota nella regione Friuli Venezia Giulia, Area Science Park necessita di accedere ai dati tecnici contenuti nei Registri Imbarcazioni da Diporto (di seguito per brevità denominato "RR.II.DD."), di cui agli artt. 15 e 17 del D.Lgs. n. 171/2005 (c.d. Codice della Nautica da Diporto), tenuti dalla Capitaneria di Porto di Trieste, dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro e relativi alle imbarcazioni in VTR, che possono (o potranno, quando giungeranno a fine servizio) essere destinate alla demolizione e allo smaltimento;
- la Direzione Marittima di Trieste e, prima ancora, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto che la sovraintende, riconoscendo nel programma REFIBER un alto valore strategico, hanno manifestato interesse e disponibilità a consentire l'ostensione dei suddetti dati, essendo lo smaltimento delle imbarcazioni da diporto a fine servizio soggetto alla vigilanza dell' Autorità Marittima e materia rispetto alla quale l'adozione di un provvedimento normativo colmerebbe l'attuale vuoto, ovviando alle negative ripercussioni che ne derivano (abbandoni, affondamenti, ecc.);
- in tale contesto, in applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune, con il presente atto Area Science Park e la Direzione Marittima di Trieste hanno convenuto di sancire il raggiungimento di

un’intesa e di promuovere un rapporto di collaborazione per la realizzazione dello studio di fattibilità previsto dal programma di ricerca REFIBER;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto e ambito della collaborazione

1. Il presente accordo ha a oggetto l’effettuazione in collaborazione dell’analisi dello stato di consistenza (in termini numerici, quantitativi, qualitativi e di vetustà) del parco imbarcazioni da diporto in VTR a oggi registrate presso i RR.II.DD. tenuti dagli uffici marittimi dipendenti dalla Direzione Marittima di Trieste (Capitanerie di Porto di Trieste e Monfalcone, Uffici Circondariali Marittimi di Grado e Porto Nogaro) e della calibrazione del modello di calcolo dello stock storico previsto dal programma di ricerca REFIBER per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui in premessa.

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Area Science Park e la Direzione Marittima di Trieste si impegnano a collaborare nella realizzazione delle azioni di cui al precedente art. 2 secondo un Piano di Attività Comune (di seguito e per brevità denominato “il Piano”), definito congiuntamente dagli organi decisionali delle Parti con atto operativo successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo prenderanno avvio con l'accesso "massivo" di Area Science Park ai dati tecnici relativi alle imbarcazioni da diporto iscritte nel RR.II.DD. tenuti dagli uffici marittimi dipendenti dalla Direzione Marittima di Trieste (Capitanerie di Porto di Trieste e Monfalcone, Uffici Circondariali Marittimi di Grado e Porto Nogaro). Tali dati saranno successivamente elaborati da Area Science Park con l'assistenza tecnica della Direzione Marittima di Trieste.

3. Le Parti si impegnano , ciascuna per la parte di rispettiva competenza, a svolgere le attività descritte Piano:

a) avvalendosi del personale tecnico dedicato per la raccolta, il trasferimento e l'elaborazione dei dati, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne e acquisendo servizi funzionali ad attività specifiche;

b) mettendo a disposizione, nei limiti di legge, la documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;

c) sostenendo i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dal presente accordo.

4. Qualora il Piano preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto nelle attività di ricerca, raccolta, trasferimento ed elaborazione di dati ciascuna utilizzerà personale, strutture e risorse tecniche di propria appartenenza.

2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente accordo.

Articolo 5

Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park: ing. Marcello Guaiana, tecnologo assegnato all'Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale;
- per la Direzione Marittima di Trieste, in base al registro di iscrizione delle unità da diporto da verificare:

a) Il Capo Sezione Proprietà Navale e Diporto pro tempore della Capitaneria di porto di Trieste;
b) Il Capo Sezione Proprietà Navale e Diporto pro tempore della Capitaneria di porto di Monfalcone;
c) Il Titolare pro tempore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;
d) Il Titolare pro tempore dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro.

2. I referenti avranno il compito di:

- mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività di cui al Piano e attuative del presente accordo;
- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al Piano e attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 6

Disciplina della proprietà intellettuale

1. Il presente accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
2. La Direzione Marittima di Trieste riconosce che i risultati dell'attività di rielaborazione dei dati per la calibrazione del modello di stock storico delle imbarcazioni da diporto apparterranno ad Area Science Park. Sarà, tuttavia, in facoltà della Direzione Marittima di Trieste utilizzare i suddetti risultati nel proprio ambito di competenza, pubblicarli, esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili in modi e termini che dovranno essere di volta in volta concordati con Area Science Park.
3. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.

Articolo 7

Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale la massima confidenzialità sui risultati delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del presente accordo, nonché su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle attività di cui al presente accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità "Informazioni Confidenziali").

2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni

Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente accordo;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui al presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere

rispettati per un periodo di ulteriori dodici mesi.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale coinvolto nella stipulazione e attuazione del presente accordo e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a esso, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park nonché attraverso altre

pubblicazioni, siti web e portali “dedicati”, televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.

7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e della Direzione Marittima di Trieste sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e dpo-cgcp@mit.gov.it

9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l’altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest’ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l’altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 9

Iniziative di comunicazione

1. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.

2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

3. Nel materiale promozionale e nelle attività divulgative riguardanti il presente accordo dovrà essere citato il fatto che REFIBER è un programma di ricerca finanziato da ARGO, e dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e dei partner del programma stesso, facendo uso dei relativi loghi e segni distintivi, oltre che del logo di ARGO.

Articolo 10

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 11

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla Sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure

di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;

b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Articolo 12

Durata

1. Il presente accordo ha durata di sei mesi decorrenti a far data dall'ultima sottoscrizione digitale, con possibilità di proroga unicamente in dipendenza della prosecuzione dell'attività sino a sua conclusione, da formalizzare con scambio di comunicazioni inviate a mezzo PEC.

Articolo 13

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.

3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 14

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- Direzione Marittima di Trieste: dm.trieste@pec.mit.gov.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 16

Modifiche all'accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 17

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 18

Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 19

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto

economico.

2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.

3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Direttore Generale, Anna Sirica

Per Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Direzione Marittima di Trieste

Comandante Contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale

******Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.